

ProLitteris

Società svizzera per i diritti degli autori d'arte letteraria e visuale, cooperativa

SSA

Società svizzera degli autori, cooperativa

SUISA

Cooperativa degli autori ed editori di musica

SUISSIMAGE

Cooperativa svizzera per la gestione dei diritti d'autore di opere audiovisive

SWISSPERFORM

Società svizzera per i diritti di protezione affini

Tariffa Comune 2b 2014 - 2019 **Indennità per la ritrasmissione di programmi** **radiofonici e televisivi e delle opere e** **prestazioni ivi contenute ad apparecchi** **terminali mobili o schermi di PC su reti IP**

Approvata il 10 ottobre 2013 dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini e in data 7 novembre 2013 dall'Ufficio dell'economia pubblica del Principato del Liechtenstein.

Pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 200 del 16 ottobre 2013.

Società di gestione:

SUISSIMAGE

Neuengasse 23
Casella postale
3001 Berna

Tel. 031 / 313 36 36

Fax 031 / 313 36 37

mail@suissimage.ch

1. Oggetto della tariffa

1.1 Definizione della ritrasmissione regolata nella tariffa

¹ La presente tariffa si riferisce alla ritrasmissione simultanea e senza modifiche di programmi radiofonici e televisivi e delle opere e prestazioni ivi contenute da un organismo di diffusione diverso da quello originario (ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 LDA CH e art. 25 cpv. 1 LDA PL) a (i) apparecchi terminali mobili, (ii) schermi di PC e (iii) direttamente ad apparecchi televisivi alle condizioni di cui al punto 1.1 cpv. 6 su reti IP a una cerchia chiusa di utenti in Svizzera e/o nel Principato del Liechtenstein, purché tali programmi radiofonici e televisivi:

- siano destinati direttamente o indirettamente alla collettività e
- possano essere ricevuti dal cliente finale ovunque in Svizzera e/o nel Principato del Liechtenstein con apparecchi normalmente in uso sul mercato (ad es. antenna parabolica di al massimo 120 cm di diametro, decodificatore acquistabile legalmente in Svizzera dai privati)

(ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 lett. e, art. 33 cpv. 2 lett. b, art. 35, art. 37 lett. a e art. 38 unitamente all'art. 22 cpv. 1 LDA CH e art. 10 cpv. 2 lett. e, art. 37 cpv. 2 lett. b, art. 41, art. 42 lett. a e art. 43 unitamente all'art. 25 cpv. 1 LDA PL).

² Il principio della ridiffusione invariata significa che il programma non può essere modificato. Questo principio si riferisce anche alla pubblicità contenuta nel programma. Non sono consentiti gli inserimenti pubblicitari con i quali il fornitore di servizi genera proventi o altre controprestazioni e che vengono inseriti dal fornitore di servizi parallelamente alla trasmissione senza che il cliente possa farci niente. Fanno eccezione i casi in cui l'offerta del fornitore di servizi sia temporaneamente inserita in un contesto diverso dal consueto contesto televisivo del fornitore di servizi (in particolare un altro sito web di quest'ultimo). I fornitori di servizi sono liberi per quanto concerne le fonti d'acquisto dei programmi e la tecnologia di trasmissione utilizzate.

³ Simultaneamente significa che eventuali spostamenti del fuso orario si limitano alla misura determinata dalla tecnologia di trasmissione utilizzata.

⁴ I programmi codificati rientrano nella presente tariffa se il gestore del programma garantisce la libera ricezione da parte delle economie domestiche private in Svizzera e/o nel Principato del Liechtenstein o con il suo consenso da parte di terzi nonostante la codifica.

⁵ Sono considerati ricevibili in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein per le economie domestiche private senza particolari oneri tecnici e/o finanziari anche i programmi diffusi in Svizzera o all'estero che sono messi a disposizione di fornitori di servizi con l'autorizzazione dell'organismo di diffusione alla televisione libera in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein in altro modo rispetto alla trasmissione satellitare o terrestre (ad es. tramite una linea fissa dedicata).

⁶ La ritrasmissione diretta nell'ambito delle offerte OTT sugli schermi televisivi (qui di seguito denominata "offerta") rientra nella presente tariffa solo se:

- l'offerta dell'utente, dal punto di vista del cliente, è un'offerta gratuita rivolta a tutta la popolazione della Svizzera e/o del Principato del Liechtenstein, utilizzabile con qualsiasi collegamento Internet con larghezza di banda sufficiente nonché assolutamente indipendente dalla stipulazione di un altro contratto; e
- l'offerta dell'utente è limitata tecnicamente a 30 ore di consumo televisivo dal vivo per cliente al mese.

1.2 Trattamento di radio Web e TV Web

Se i programmi di una radio Web o di una TV Web sono resi accessibili a una cerchia di utenti in Svizzera e/o nel Principato del Liechtenstein su reti IP, anche questo è considerato ritrasmissione ai sensi della presente tariffa qualora il responsabile di tale trattamento non sia anche l'operatore del programma radio Web o TV Web originario.

1.3 Ritrasmissione in programmi supplementari

Se l'utente, oltre all'offerta di base compensata con l'abbonamento di base mensile, offre ai sensi del paragrafo 4.1 altri programmi o pacchetti di programmi ritrasmessi, le indennità dovute dall'utente per queste offerte supplementari dovranno essere remunerate in base al paragrafo 4.3 della presente tariffa.

1.4 Prima diffusione

La presente tariffa si riferisce inoltre alla diffusione di opere in musica non teatrale in programmi radiofonici e televisivi ed eventuali diritti di protezione giusta l'art. 35 LDA CH o l'art. 41 LDA PL, la cui diffusione nella rete IP non rappresenta una ritrasmissione ai sensi del paragrafo 1.1 cpv. 1. Tutti gli altri diritti necessari per la prima diffusione, che non sono assoggettati alla vigilanza federale, devono essere acquisiti contrattualmente.

1.5 Utilizzi non regolati nella tariffa

¹ Rimane escluso da questa tariffa il compenso di diritti di diffusione di opere e prestazioni protette contenute in:

- programmi radiofonici e televisivi a pagamento (Pay TV, Pay-per-view ecc.; rispettivamente art. 22 cpv. 3 LDA CH e art. 25 cpv. 3 LDA PL); nonché
- programmi che non vengono ricevuti da nessuna parte in Svizzera e/o nel Principato del Liechtenstein (rispettivamente art. 22 cpv. 3 LDA CH e art. 25 cpv. 3 LDA PL).

² La ritrasmissione tramite reti via cavo o convertitori costituisce l'oggetto di altre tariffe (TC 1 e TC 2a).

³ La messa a disposizione di opere e prestazioni trasmesse o ritrasmesse ai sensi dell'art. 10, cpv. 2, lett. f, art. 33 cpv. 2, lett. c, art. 35 e art. 37 lett. b della LDA CH rispettivamente dell'art. 10 cpv. 2, lett. f, così come dell'art. 37, cpv. 2 lett. e, 41 e 42 LDA PL mediante altoparlanti o televisori in alberghi, ristoranti, negozi, sale d'aspetto, ecc., costituisce l'oggetto di altre tariffe (TC 3).

2. Società di gestione / Utenti

2.1 Società di gestione

¹ Sono considerate "società di gestione" le società ammesse dall'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale o concessionate dal governo del Principato del Liechtenstein, ossia la ProLitteris, la SSA, la SUISA, la SUISSIMAGE e la SWISSPERFORM (rispettivamente art. 47 LDA CH e art. 51 LDA PL).

² SUISSIMAGE è la società gerente l'incasso per la presente tariffa e dunque erogatrice di prestazioni.

2.2 Utenti

Sono considerati "utenti" ai sensi della presente tariffa coloro che fungono da fornitori di servizi nei confronti dei consumatori finali e che, nell'ambito di questa offerta, ritrasmettono simultaneamente e senza modifiche ai consumatori finali programmi radiofonici e televisivi su reti IP.

2.3 Active User

È considerato Active User ai sensi di questa tariffa (punto 4.1 lett. f) un User registrato che effettua il login almeno una volta al mese presso l'utente e riceve per almeno 10 secondi il segnale televisivo streaming dell'utente.

2.4 Unique Visitor

È considerato Unique Visitor ai sensi di questa tariffa (punto 4.1 lett. f) un User, nel cui browser l'utente mette un cookie e che di conseguenza viene registrato nella banca dati dell'utente come

Unique Visitor con il rispettivo ID, e che riceve il segnale televisivo streaming dell'utente per almeno 10 secondi e almeno una volta al mese con questo ID.

3. Autorizzazione / Esonero

3.1 Autorizzazione

Chi ritrasmette programmi radiofonici o televisivi su reti IP simultaneamente e senza modifiche a persone in Svizzera e/o nel Principato del Liechtenstein, necessita di un'autorizzazione da parte delle società di gestione, che nel caso del pagamento della fattura in termine utile risulterà come emessa dalla SUISSIMAGE per l'intero periodo oggetto della fatturazione.

3.2 Esonero

Con il rilascio dell'autorizzazione e con l'adempimento delle condizioni contrattuali, gli utenti vengono esonerati dalle rivendicazioni finanziarie di terzi per l'utilizzazione di opere e prestazioni, conformemente alla presente tariffa, purché tali rivendicazioni vengano fatte valere virtù del diritto vigente svizzero o del Principato del Liechtenstein. L'esonero si estende anche ai diritti di soci e mandatari delle società di gestione partecipanti alla presente tariffa, purché tali diritti riguardino l'utilizzazione di opere e prestazioni conformemente alla presente tariffa. Dall'esonero è tuttavia esclusa la ritrasmissione di programmi, il cui organizzatore non dispone dei diritti d'autore e di protezione necessari per la prima diffusione.

4. Indennità

4.1 Indennità di base per l'offerta di base

Per le offerte rivolte primariamente al consumo tramite (i) apparecchi terminali mobili, (ii) schermi di PC o (iii) schermi televisivi usati come apparecchi terminali alle condizioni di cui al punto 1.1 cpv. 6 **le indennità per l'offerta di base sono le seguenti:**

- a) Se ai clienti viene richiesto un **canone di abbonamento mensile superiore a CHF 17.-**, analogamente alla TC1, l'indennità mensile per i diritti d'autore e i diritti di protezione affini a cliente ammonta complessivamente a:

solo programmi radio:	CHF 1.53
solo programmi TV:	CHF 1.56
programmi radio e TV:	CHF 2.18

- b) se ai clienti viene richiesto un **canone di abbonamento mensile superiore a CHF 14.- ma di CHF 17.- al max.**, l'indennità mensile a cliente ammonta a:

	per i diritti d'autore	per i diritti di protezione affini	Totale
solo programmi radio:	CHF 0.1875	CHF 0.0625	CHF 0.25
solo programmi TV:	CHF 0.825	CHF 0.275	CHF 1.10
programmi radio e TV:	CHF 1.0125	CHF 0.3375	CHF 1.35

- c) se ai clienti viene richiesto un **canone di abbonamento mensile superiore a CHF 9.- ma di CHF 14.- al max.**, l'indennità mensile a cliente ammonta a:

	per i diritti d'autore	per i diritti di protezione affini	Totale
solo programmi radio:	CHF 0.15	CHF 0.05	CHF 0.20
solo programmi TV:	CHF 0.55	CHF 0.19	CHF 0.74
programmi radio e TV:	CHF 0.70	CHF 0.24	CHF 0.94

- d) se ai clienti viene richiesto un **canone di abbonamento mensile di CHF 9.- al max.**, l'indennità mensile a cliente ammonta a:

	per i diritti d'autore	per i diritti di protezione affini	Totale
solo programmi radio:	CHF 0.15	CHF 0.05	CHF 0.20
solo programmi TV:	CHF 0.38	CHF 0.12	CHF 0.50
programmi radio e TV:	CHF 0.53	CHF 0.17	CHF 0.70

- e) Se l'offerta di ritrasmissione non viene proposta in abbonamento per un determinato periodo di tempo, ma viene conteggiata al cliente **in base all'utilizzo**, l'indennità al giorno e a cliente è pari al 25% delle indennità per l'abbonamento mensile conformemente al paragrafo 4.1 d). Per più di 3 giorni a cliente si applicano le tariffe mensili indicate al paragrafo 4.1 d).

- f) ¹ Se l'offerta di ritrasmissione viene finanziata diversamente che tramite remunerazione dei partecipanti in modo tale che i clienti possano accedere **gratis** all'offerta, l'indennità mensile ammonta per ogni Active Visitor a CHF 0.26 ai sensi del punto 2.3 della tariffa, a prescindere se vengono ritrasmessi programmi radiofonici e/o televisivi. Se l'utente conteggia per Unique Visitor ai sensi del punto 2.4 della tariffa, il numero effettivo degli Unique Visitor viene ridotto del fattore 2.4 per il calcolo dell'indennità (numero degli Unique Visitor diviso per 2.4) e questo numero ridotto viene moltiplicato per l'indennità di CHF 0.26 al mese e ad Active User. Se non è possibile rilevare il numero degli accessi, l'indennità viene fatturata per ogni Active User per l'abbonamento mensile meno caro.

² Se l'utente dimostra che l'indennità a lui fatturata supera del 13% gli introiti lordi, l'indennità dovrà essere adeguatamente ridotta; tuttavia ammonterà almeno a CHF 0.13 al mese e ad Active User. Fra gli introiti lordi rientrano in particolare:

- gli introiti pubblicitari e di sponsorizzazione (compresi quelli delle commissioni d'acquisizione);
- tutti i contributi di terzi (ad es. delle società collegate) compresi i risparmi ottenuti tramite prestazioni in natura e servizi gratuiti o a tariffe ridotte e altre agevolazioni;
- **prestazioni ottenute tramite bartering.**

³ Il fattore di conversione previsto al cpv. 1 Unique Visitors/Active Users dell'attuale punto 2.4 viene periodicamente adeguato in base alle nuove cifre fornite da NET-Metrix e all'attuale modello di calcolo. Questo adeguamento ha luogo ogni due anni a partire dall'1.1.2016 se almeno 5 mesi prima di tale data gli utenti presentano il modello di calcolo adeguato in base alle nuove cifre.

4.2 Riduzione dell'indennità per l'offerta di base

Se un'offerta di base dell'utente conteggiata in base al paragrafo 4.1 lett. a consiste non solo di programmi ritrasmessi ma anche in misura cospicua di offerte on-demand, l'indennità si riduce del 20% nel caso della lett. a e b e del 10% nel caso della lett. c e d.

4.3 Indennità supplementare per ricavi ottenuti da programmi supplementari

¹ Se, oltre all'offerta di base e dietro il versamento di un'indennità supplementare ai sensi del paragrafo 1.3, l'utente offre al suo cliente o ai clienti di terzi pacchetti di programmi la cui diffusione rappresenta una ritrasmissione su reti IP ai sensi del paragrafo 1.1, o pacchetti di programmi composti esclusivamente da tali programmi, sul ricavo lordo ottenuto nell'anno precedente l'utente dovrà versare un'indennità supplementare del 9% per i diritti d'autore e del 3% per i diritti di protezione affini, per un totale del 12%.

² Se, oltre all'offerta di base e dietro il versamento di un'indennità supplementare ai sensi del paragrafo 1.3, l'utente offre al suo cliente o ai clienti di terzi pacchetti di programmi composti sia da programmi di ritrasmissione sia da programmi di prima diffusione, sul ricavo lordo ottenuto nell'anno precedente l'utente dovrà versare:

- sul 90% di questo ricavo lordo un'indennità come da Tariffa Comune Y;
- sul 10% di questo ricavo lordo un'indennità in base alla presente tariffa del 9% per i diritti d'autore e del 3% per i diritti di protezione affini, per un totale del 12%

Il calcolo del ricavo lordo determinante ottenuto dall'utente viene effettuato per l'intero pacchetto in base allo schema di calcolo della TC Y. Questa ripartizione percentuale è valida per i pacchetti di programmi formati al massimo da 10 programmi; se un pacchetto comprende più di 10 programmi, questo regolamento vale solo nel caso in cui la percentuale di prima diffusione di tutti i programmi contenuti ammonti almeno al 10%; altrimenti l'intero pacchetto viene conteggiato in base alla TC 1 e non è dovuta alcuna indennità in virtù della TC Y.

³ Se non si fanno distinzioni fra offerte di base e offerte supplementari, ma vengono offerti esclusivamente pacchetti tra i quali il consumatore finale può scegliere, il pacchetto più caro viene considerato offerta di base ai sensi del paragrafo 4.1 e tutti gli altri pacchetti vengono considerati pacchetti supplementari ai sensi del paragrafo 4.3.

⁴ La presente tariffa non regola i programmi radiofonici o televisivi a pagamento supplementari conteggiati separatamente né i pacchetti supplementari composti esclusivamente da tali programmi a pagamento, per i quali si applica la Tariffa Comune Y.

4.4 Imposta sul valore aggiunto

Le indennità previste nella presente tariffa sono da intendersi IVA esclusa. Se, in ragione di un obbligo fiscale oggettivo cogente o dell'esercizio di un diritto di opzione, va conteggiata un'imposta sul valore aggiunto, essa deve essere pagata dal cliente come onere supplementare, all'aliquota fiscale applicabile (attualmente: aliquota normale dell'8,0%/aliquota ridotta del 2,5%).

4.5 Sconto per associazioni

Le associazioni di utenti ai sensi della presente tariffa che esigono dai loro soci le indennità e le informazioni conformemente alla presente tariffa per conto delle società di gestione e le trasmettono in blocco alla SUISSIMAGE, adempiendo gli obblighi tariffali e contrattuali, usufruiscono di uno sconto del 5 %.

5. Informazioni

5.1 Principio

¹ L'utente comunica a SUISSIMAGE l'imminente messa in esercizio.

² Ogni trimestre, ovvero alla fine di marzo, giugno, settembre e dicembre, oppure in base agli accordi contrattuali, l'utente comunica a SUISSIMAGE i dati rilevanti per il conteggio relativo al periodo precedente. Tali dati devono essere comunicati mediante un questionario fornito agli utenti da SUISSIMAGE.

³ L'utente comunica spontaneamente a SUISSIMAGE qualsiasi cambiamento intervenuto nella sua offerta, in particolare anche eventuali cambiamenti della designazione dell'offerta.

⁴ Se anche dopo un'ingiunzione scritta i dati non vengono inoltrati entro un termine di dilazione di 14 giorni, SUISSIMAGE può emettere la fattura in base a stime.

5.2 Possibilità di controllo / Riservatezza

¹ SUISSIMAGE può fare verificare e confermare la correttezza dei dati indicati da un utente dal suo proprio organo di controllo.

² SUISSIMAGE impiega i dati forniti dall'utente esclusivamente per la fatturazione e a scopo di ripartizione e rispetta i segreti commerciali dell'utente.

6. Conteggio

6.1 Fatturazione

¹ SUISSIMAGE emette la sua fattura all'utente sulla base dei dati ricevuti.

² In mancanza di notifica, SUISSIMAGE emette fattura in base a stime (punto 5.1 cpv. 4 della presente tariffa).

³ La fattura viene emessa alla fine di ogni trimestre per il trimestre precedente rispettivamente nei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio oppure in base agli accordi contrattuali.

⁴ Gli utenti possono far valere annualmente eventuali diritti di correzione in conformità del paragrafo 4.1. lett. f cpv. 2 entro l'anno successivo all'anno d'esercizio dopo aver inoltrato il loro rendiconto revisionato.

⁵ Tutte le fatture sono pagabili entro 30 giorni.

6.2 Rettifica della fattura

¹ Quando SUISSIMAGE emette una fattura in base a stime, l'utente ha il diritto di fornire i dati entro 14 giorni in conformità del punto 5.1.

² Se i dati vengono forniti solo dopo che è stata effettuata la stima e la fattura deve essere corretta, il compenso calcolato in base ai dati ricevuti è maggiorato del 10% ma può essere al massimo pari a CHF 5 000.-.

³ In caso contrario diventerà definitivo il compenso stimato.

6.3 Acconti

Se per contratto fra l'utente e SUISSIMAGE vengono stabiliti periodi di fatturazione diversi da quelli trimestrali previsti nella presente tariffa, SUISSIMAGE è autorizzata a richiedere acconti o altre garanzie. Lo stesso dicasi qualora il fornitore di servizi non abbia ottemperato puntualmente ai suoi precedenti obblighi di pagamento. L'importo degli acconti è stabilito contrattualmente in base agli ultimi conteggi o a stime.

6.4 Supplemento

Le indennità previste in questa tariffa raddoppiano se un utente,

- ritrasmette opere e prestazioni senza fornire in termine utile le informazioni previste al paragrafo 5.1 o senza pagare le rispettive fatture emesse nonostante una richiesta in tal senso da parte di SUISSIMAGE;
- fornisce di proposito o per colpa grave dati errati o incompleti, per cui il raddoppiamento si applica ai dati errati, mancanti o incompleti.

7. Durata di validità / Revisione anticipata

7.1 Validità

¹ La presente tariffa è valida dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015.

² La presente tariffa si rinnova automaticamente di due anni se le società di gestione o un'associazione di utenti che ha partecipato alle trattative condotte sulla presente tariffa non comunicano per iscritto alla controparte, almeno 14 mesi prima della scadenza della presente, di voler avviare delle trattative per una nuova tariffa da applicare nel periodo successivo.

³ Se, scaduta la presente tariffa e nonostante l'invio di una domanda di approvazione, non è ancora entrata in vigore la tariffa successiva, la durata di validità della presente tariffa si prolunga fino all'entrata in vigore della tariffa successiva. È fatta salva l'entrata in vigore retroattiva della stessa.

7.2 Revisione anticipata

In caso di mutamento profondo delle circostanze, la tariffa può essere riveduta prima della scadenza.